



**TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE XIV FALLIMENTARE**

Il G.D. dott. Claudio Tedeschi, designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. 5978/2020 V.G.;

**rilevato** che, con ricorso depositato il 7.05.2020 e assegnato a questo decidente con provvedimento del presidente di sezione del 21.05.2020, [REDACTED] ha chiesto fissarsi udienza ex art. 10, legge n. 3/2012 e adottare le consequenziali pronunce ovvero, in alternativa, dare impulso alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 3/2012, a tale fine premettendo:

-di aver ricoperto dal 16.01.2014 all'11.10.2016 la carica di amministratore unico di '[REDACTED]' e, in tale qualità di aver contratto, quale fideiussore, i seguenti debiti:

euro 23.651,43 per scoperto del conto corrente acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro; euro 8.495,54 per residuo finanziamento in essere con 'PerMicro s.p.a.'; euro 614,15 per coperto conto corrente acceso presso Banca Sella e in attuale titolarità attiva della sua cessionaria 'B2 Kapotal s.r.l.'; euro 11.737,65 quale residuo di mutuo chirografario in essere con il medesimo istituto di credito; euro 8.885,69 quale residuo del mutuo chirografario acceso presso la medesima banca dai sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] quali amministratori di '[REDACTED]'; euro 6.162,40 per omesso versamento di contributi INPS, al loro di interessi e sanzioni;

-che attualmente è dipendente a tempo indeterminato di '[REDACTED]', percepisce un emolumento stipendiale medio di euro 1.150,00, il suo nucleo familiare è composto dalla madre, dal figlio di dieci mesi di età e dalla di lei sorella, vive presso l'abitazione della madre, il suo fabbisogno mensile può stimarsi in euro 690,00 sicchè può disporre della somma differenziale mensile di euro 460,00 circa, non è titolare di immobili ovvero di beni mobili registrati;

- che volendo comporre la propria debitoria secondo le forme procedurali dell'accordo di ristrutturazione ai sensi della legge n. 3/2012 ha chiesto ed ottenuto, da 'Ambulatorio Antiusura onlus di Roma', un finanziamento di euro 20.000,00 con garanzia della di lei madre e subordinato all'omologa dell'accordo di ristrutturazione. Ha, quindi, proposto il relativo ripianamento, rendendo disponibile, ai creditori, l'importo di euro 19.881,58 –così determinato al netto dei costi bancari di emissione-derivante da tale 'finanza esterna' –e che importerebbe, per cinque anni, una rata restitutoria mensile di euro 360,00- che dovrebbe, quindi, essere devoluto per l'integrale pagamento delle spese di procedura –pari ad euro 2.200,00 in favore dell'avv. Giulio Dragone ed euro 3.511,51 in favore dell'O.C.C.- del debito previdenziale facente capo attualmente a 'Agenzia delle Entrate – Riscossione' –per euro 6.162,40 al lordo di interessi e sanzioni- trattandosi di crediti garantiti da privilegio generale mobiliare e del 15% del credito chirografario, prevedendo il relativo adempimento entro tre mesi dall'omologa

Ha, poi, evidenziato la preferibilità della delineata ipotesi di componimento del debito rispetto all'alternativa liquidatoria in ragione sia della mancanza di titolarità di



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

cespite alcuno e della sola percezione di emolumento stipendiale, parte del quale devoluto al soddisfo delle esigenze esistenziali proprie e del proprio nucleo familiare, sia della possibilità di poter usufruire dell'apporto esterno di liquidità;

In alternativa, laddove fossero state ritenute non ricorrenti le condizioni di legge ha chiesto darsi accesso con le pertinenti modalità a liquidazione del patrimonio; **rilevato** che al ricorso e alla documentazione di suo corredo accede, inoltre, 'relazione del gestore della crisi ai sensi dell'art. 15, comma 6 e dell'art. 9, comma 2, legge 3 del 2012' a firma dell'avv. Chiara De Santis, che ha attestato la veridicità dei dati dichiarati e la fattibilità del proposto accordo;

**ritenuto** che l'istanza della proponente appare rispondente ai requisiti prescritti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge 27.01.2012 n. 3 poiché, grazie all'apporto di risorse esterne liquide può consentire il soddisfo integrale dei crediti prelatizi e quello parziale dei chirografi nelle misure indicate e con tempistica ampiamente minore rispetto all'alternativa che potrebbe conseguire dall'utilizzo, ai fini di adempimento, della quota parte del proprio emolumento stipendiale –unica risorsa disponibile- epurata degli importi richiesti per il sostentamento proprio e del suo nucleo familiare;

ritenuto che, può quindi, essere sottoposta al vaglio dei creditori ai sensi dell'art. 10 legge n. 3/2012;

letti gli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 27.01.2012 n. 3;

#### FISSA

l'udienza ex art. 10, comma 1, al **26 ottobre 2020 ore 10,50**, disponendo:

- la comunicazione a ciascun creditore della proposta e del presente decreto nel rispetto delle forme previste dall'indicato disposto entro il 31.07.2020;
  - la pubblicazione della proposta e del presente provvedimento nel sito internet del tribunale di Roma con il rispetto delle prescrizioni in tema di trattamento dei dati personali e della privacy;
  - che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non potranno essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della proponente, fatta eccezione per i crediti impignorabili;
  - a far data dal presente provvedimento e sino alla data di omologazione dell'accordo, a pena di inefficacia nei confronti dei creditori anteriori al momento in cui viene eseguita la prescritta pubblicità, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono soggetti a preventiva autorizzazione del giudice;
  - entro dieci giorni prima dell'indicata udienza i creditori potranno far pervenire, secondo le forme previste dall'art. 11 legge n. 3/2012, il proprio consenso che si riterrà altrimenti prestato una volta comunicata loro la proposta;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Roma, 9.07.2020

Il g.d.  
dott. Claudio Tedeschi



